



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 78 della Giunta Comunale

Oggetto: CONVENZIONE ISTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE SOTTOSCRITTA DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E TELECOM ITALIA S.P.A.: APPROVAZIONE E RINNOVO ADESIONE.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** mese di **aprile** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Assente giustificato
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONVENZIONE ISTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE SOTTOSCRITTA DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E TELECOM ITALIA S.P.A.: APPROVAZIONE E RINNOVO ADESIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a fronte della crescente domanda di servizi qualificati di telecomunicazioni, sia tradizionali che innovativi, con particolare riferimento ai progetti di Rete a Larga Banda ed ADSL, è sempre più interesse dei Comuni promuovere l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici;
- il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa, al fine di promuovere, nell'interesse delle Amministrazioni Comunali, procedure amministrative uniformi sul territorio provinciale in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ha rinnovato con Telecom Italia S.p.a., in data 29 febbraio 2016, una convenzione per l'istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale;
- la convenzione in oggetto, con durata triennale, segue come ultima precedenti convenzioni stipulate tra le parti in primis in data 21 settembre 2000, successivamente rinnovate, ponendosi quindi in linea di continuità con gli atti pregressi anche per l'elevata adesione riscontrata da parte dei Comuni soci;

Esaminato il testo della *“Convenzione per l'istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale”* sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.a in data 29 febbraio 2016 ed allegato a comunicazione del Consorzio stesso dd. 04.04.2016;

Verificato che la convenzione in esame consente ai Comuni aderenti, a fronte di interventi su suoli di proprietà pubblica da parte di Telecom S.p.a., di servirsi della fideiussione globale prestata dalla Stessa, di importo attualmente pari ad €. 200.000,00.- (la cui polizza è depositata in originale presso il Consorzio dei Comuni Trentini) a completa garanzia del corretto ripristino dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire per la non corretta esecuzione dei lavori medesimi;

Considerati gli indubbi vantaggi derivanti per il Comune dall'adesione alla convenzione in esame, sia per quanto riguarda la definizione dei tempi procedurali e degli impegni assunti da parte di Telecom S.p.a. (artt. 5, 6, 7, 8), sia, soprattutto, in termini di consistenza della cauzione che di economicità e semplificazione delle procedure per ciascuna richiesta di intervento su suolo pubblico;

Considerato che i riferimenti di Telecom indicati in convenzione divengono per il Comune riferimenti univoci per qualunque esigenza di servizio dovesse emergere nei confronti della società;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della medesima nel testo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la "*Convenzione per l'istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale*" sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.a in data 29 febbraio 2016, approvando il relativo testo allegato in copia al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto, in base a quanto previsto dall'art. 18 della *Convenzione* di cui al precedente punto 1, che il Comune di Malé diventerà a tutti gli effetti parte aderente alla stessa, a partire dal momento della ricezione, rispettivamente da parte di Telecom Italia S.p.a. e da parte di UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.a. Divisione La Fondiaria, di specifica comunicazione in tal senso e con validità fino al 28.02.2019.
3. Di incaricare il responsabile competente per l'istruttoria di procedere all'inoltro delle comunicazioni previste dalla *Convenzione* rispettivamente a Telecom Italia S.p.a., a UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.a. Divisione La Fondiaria e al Consorzio dei Comuni Trentini per conoscenza.

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio di previsione annuale.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA **26.04.2016** – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPReg. 01.02.2005, N. 3/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONVENZIONE ISTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE SOTTOSCRITTA DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E TELECOM ITALIA S.P.A.: APPROVAZIONE E RINNOVO ADESIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to - ing. Noemi Stablum -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 26.04.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **28.04.2016** al giorno **08.05.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 09.05.2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 09.05.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



**CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI
TELECOM ITALIA SPA**

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE
DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA
PROVINCIALE A GARANZIA
DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI
DA TELECOM SU BENI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Trento, 29 febbraio 2016

CONVENZIONE

Le parti:

TELECOM ITALIA S.p.A., di seguito denominata Telecom, avente la propria sede legale in via Gaetano Negri, n° 1 – MILANO, e codice fiscale n° 00488410010, in persona dell'ing. Paolo Malgarotto Responsabile Access Operations Area Nord – Est domiciliato per ragioni di carica in Milano (MI) – via Gaetano Negri 1

e

CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI Società Cooperativa, di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n° 21 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paride Gianmoena, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premesso che:

- Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato.
- Telecom è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di servizi di telecomunicazioni, sia tradizionali che innovativi, sia interattivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga e ultralarga.
- Le parti concordano di considerare il contenuto dei vigenti accordi bilaterali come anche riferito alla più generale disciplina legislativa in tema di telecomunicazioni e, segnatamente e per quanto è materia della presente Convenzione, alle norme di cui al Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n° 259 e ss.mm.ii., recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (alla cui vigenza – per tutto quanto non pattizialmente regolato – le parti stesse si richiamano), al D.L. 112/2008, convertito in legge dalla L. 133/2008, alla L. 69/2009, al D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012 e al D.M. 1 ottobre 2013.
- La legislazione delle telecomunicazioni conferma, ai sensi delle Autorizzazioni Generali per il servizio telefonico rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni in data 21-12-

2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera 820/00/CONS, l'impegno di Telecom di modificare, sviluppare ed adeguare gli impianti allo scopo di meglio soddisfare le esigenze del pubblico servizio.

- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.

- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata. Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita da Telecom. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazioni, i Comuni aderenti favoriranno l'utilizzo delle nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale oltre all'applicazione di quanto previsto dal D.L. 112/2008, convertito in legge dalla L. 133/2008 e ss.mm.ii. e dal citato D.M. 1 ottobre 2013.

Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese di Telecom, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a Telecom in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che Telecom dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza.

Art. 5

Telecom conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di Telecom di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico, A tal fine, Telecom conferma che le imprese sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

Telecom garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, Telecom dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in

cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di Telecom di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento.

In caso di interventi urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente – tramite pec ed utilizzando il modello allegato - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Telecom Italia, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

Art. 7

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante: a tal fine Telecom conferma che nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite imprese appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia.

Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità Telecom deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Fermo restando l'esclusivo carattere regolatorio della materia dell'art. 15, 5° comma, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", Telecom, in via di tutta speciale collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegna, ad espressa, motivata richiesta di ciascuna Amministrazione aderente

alla presente Convenzione, a fornire elaborati in formato “pdf” oppure, in via alternativa, ed ove possibile, in formato “Autocad”, riportanti il tracciato indicativo e di massima dell’impiantistica sotterranea di telecomunicazioni.

Le parti ed i Comuni aderenti convengono che si tratterà di elaborati documentali subordinati a variazioni e, pertanto, rappresentanti una situazione impiantistica che andrà comunque verificata con i competenti settori tecnici di Telecom ogniqualvolta il Comune, suoi incaricati o terzi necessiteranno di dar corso ad interventi invasivi del sottosuolo.

Art. 8

Telecom si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e di fine lavori da parte della impresa appaltatrice - previste per qualunque intervento - avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

Telecom, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

Telecom assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti, l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale interessata.

Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite a Telecom dal Comune e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione.

Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo previsto dall'art. 10, comma 1, della

presente Convenzione, che emergano danni od inadempienze imputabili a Telecom, provvederà a fornire immediata informativa a Telecom e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, riserva di danni all'indirizzo indicato in calce alla presente Convenzione, dando termine a Telecom 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale, a fronte di reiezione da parte di Telecom della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando a Telecom la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fideiussione prevista dalla presente Convenzione. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fideiussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 9

A garanzia del corretto ripristino - provvisorio e definitivo - dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, pur ritenendo di non essere obbligata (ex art. 93 D.Lgs.259/03) - in un ottica di fattiva collaborazione - Telecom dichiara di prestare, come in effetti presta in favore del Consorzio dei Comuni aderenti alla Convenzione, ed in assoluta continuità con le polizze fidejussorie prestate in occasione della stipula della precedenti Convenzioni, una polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Telecom si impegna a far pervenire conferma formale, da parte dell'istituto fidejubente, della validità della polizza già rilasciata per la convenzione scaduta al 17.02.2013.

I Comuni aderenti si impegnano verso Telecom e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fidejussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà delle parti di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

Telecom si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escusione che qualunque Comune operi garantendo, comunque, in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare tale importo nel caso Telecom dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

Art. 10

Il termine ultimo per la contestazione a Telecom da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni al di fuori di tale ultima previsione imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e Telecom. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati.

Art. 12

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di Telecom.

Art. 13

Le parti concordano nel considerare che la presente Convenzione regoli per le materie ivi trattate i reciproci rapporti in assoluta continuità con l'originaria Convenzione stipulata in data 20 settembre 2000 e rinnovata in data 20 settembre 2003, in data 1 febbraio 2007, in data 1 febbraio 2010 e in data 18 febbraio 2013, dunque, senza soluzione di continuità con la vigenza delle disposizioni contenuti negli Atti succitati.

La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione da parte di Telecom e Consorzio.

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti controinteressate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inherente al presente Contratto è a carico di Telecom.

Art. 15

Telecom e Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

Punto di riferimento:

- Telecom Italia S.p.A. AOL/TAA c.a. ing. Giancarlo Galasi, via Bergamo n. 17, 39100 Bolzano

Segreteria tel. 0471 2013004, fax 0471 903403

Indirizzo postale: Telecom Italia Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- Consorzio dei Comuni Trentini, via di Torre Verde, n° 21 – 38100 Trento – n° tel. 0461-987139 – fax 0461-981978.

Ciascun Comune dovrà comunicare, eventualmente anche tramite fax, a Telecom la propria adesione ed i dati di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interlocuzione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, Telecom indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, i seguenti, propri referenti:

ing. Mario Mazzi 045 9277419 – 335 7283497 AOL/TAA.C
Eduard Gruber 0471 903970 – 335 7280080

Roberto Mozzo 045 9277427 – 335 7282874

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

Art. 17

Telecom riconosce l'importanza di assicurare alle amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente la posa, lo spostamento, la sostituzione di linee tecnologiche di competenza di Telecom. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i Comuni potranno rivolgersi. Telecom assicura inoltre massima tempestività nel riscontrare le richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali, favorendo la realizzazione degli interventi richiesti con la massima sollecitudine.

Art. 18

Ciascuna Amministrazione Comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione, diventando a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, anche tramite fax, a Telecom all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della stessa Telecom; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fideiussoria nonché al Consorzio.

Art. 19

Le parti si danno reciprocamente atto che risultano integralmente coperti dagli strumenti innanzi descritti tutti gli interventi comunque realizzati nel periodo intercorrente tra il giorno 18 febbraio 2016 e la data di sottoscrizione della presente convenzione.

Trento, 29 febbraio 2016

PER TELECOM ITALIA S.p.a.

ing. Paolo Malgarotto

[firmato digitalmente]

PER IL CONSORZIO

dei COMUNI TRENTINI Soc. Coop.

dott. Paride Gianmoena

[firmato digitalmente]



Divisione
LA FONDIARIA

6097

Allegato all'Atto di variazione

1 004 00005 00746632645

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/52733/96/746632645/5
GENOVA XX SETTEMBRE

SUBAGENZIA

14

Contraente/Assicurato TELECOM ITALIA S.P.A.
Domicilio PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO - MI
Codice Fiscale 00488410010

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza, su richiesta delle Parti, la Società dichiara che, fermo restando il massimale complessivamente garantito di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), la garanzia prestata dalla presente fideiussione viene estesa alla nuova convenzione stipulata in data 29/02/2016 e con durata triennale (28/02/2019).

Tale convenzione allegata alla presente appendice, ne forma parte interante.

Inoltre, si precisa che a seguito di fusione per incorporazione il numero di polizza originario 0100.0718184.59 deve ora intendersi 52733/96/746632645.

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai
 ASSICURAZIONI S.p.A.
 DIVISIONE LA FONDIARIA
 Agenzia XX Settembre Cod. 100
 Agente Generale

TELECOM ITALIA S.p.A.
 Access Operations Area Nord Est
 Access Development
 Francesco Papalino
 RESPONSABILE



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaisicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.451.951,73
 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

6097

Allegato all'Atto di variazione

1 004 00005 00746632645

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/52733/96/746632645/5
GENOVA XX SETTEMBRE

SUBAGENZIA

14

ALLEGATO PER LA COASSICURAZIONE

Contraente/Assicurato TELECOM ITALIA S.p.A.
Domicilio PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO - MI
Codice Fiscale 00488410010

CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione e' ripartita per quote fra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse e' tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilita' solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facolta' necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

La Delegataria e' anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente e/o Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potra' sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

N. ordine	Compagnia	Agenzia	Quota %
01	UNIPOLSAI ASS.-DIV.FONDIARIA	52733	50,000
02	COFACE S.A.	2	50,000

DETERMINAZIONE DEL PREMIO TASSABILE DAL 01/02/2016 AL 28/02/2017

N. ordine	Premio pro-rata		Rimborso		Tassabile di rata
	Premio netto	Accessori	Netto	Accessori	
01	444,45				444,45
02	444,44				444,44
Totalle	888,89				888,89

RIPARTO PREMIO RATA DAL 01/02/2016 AL 28/02/2017

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	444,45		55,56	500,01
02	444,44		55,55	499,99
Totalle	888,89		111,11	1.000,00

RIPARTO PREMIO RATE SUCCESSIVE

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	444,45		55,55	500,00
02	444,45		55,55	500,00
Totalle	888,89		111,11	1.000,00

UnipolSai
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
DIVISIONE PROCURATORE FONDIARIA
Agenzia XX Settembre - Cod. 100
L'Agente Generale

Le Coassicuratrici:

TELECOM ITALIA S.p.A.
Access Operations Area Nord Est
Access Development
Francesco Papalino
RESPONSABILE



Consorzio dei
Comuni Trentini



**CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
TELECOM ITALIA SPA**

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE
DI UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA
PROVINCIALE A GARANZIA
DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI
DA TELECOM SU BENI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Trento, 29 febbraio 2016



CONVENZIONE

Le parti:

TELECOM ITALIA S.p.A., di seguito denominata Telecom, avente la propria sede legale in via Gaetano Negri, n° 1 – MILANO, e codice fiscale n° 00488410010, in persona dell'ing. Paolo Malgarotto Responsabile Access Operations Area Nord – Est domiciliato per ragioni di carica in Milano (MI) – via Gaetano Negri 1

e

CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI Società Cooperativa, di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n° 21 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paride Gianmoena, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premesso che:

- Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato.
- Telecom è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di servizi di telecomunicazioni, sia tradizionali che innovativi, sia interattivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga e ultralarga.
- Le parti concordano di considerare il contenuto dei vigenti accordi bilaterali come anche riferito alla più generale disciplina legislativa in tema di telecomunicazioni e, segnatamente e per quanto è materia della presente Convenzione, alle norme di cui al Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n° 259 e ss.mm.ii., recante “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (alla cui vigenza – per tutto quanto non pattizialmente regolato – le parti stesse si richiamano), al D.L. 112/2008, convertito in legge dalla L. 133/2008, alla L. 69/2009, al D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012 e al D.M. 1 ottobre 2013.
- La legislazione delle telecomunicazioni conferma, ai sensi delle Autorizzazioni Generali per il servizio telefonico rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni in data 21-12-



2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera 820/00/CONS, l'impegno di Telecom di modificare, sviluppare ed adeguare gli impianti allo scopo di meglio soddisfare le esigenze del pubblico servizio.

- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguitamento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata. Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita da Telecom. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazioni, i Comuni aderenti favoriranno l'utilizzo delle nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale oltre all'applicazione di quanto previsto dal D.L. 112/2008, convertito in legge dalla L. 133/2008 e ss.mm.ii. e dal citato D.M. 1 ottobre 2013.



Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese di Telecom, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a Telecom in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che Telecom dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza.

Art. 5

Telecom conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di Telecom di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico, A tal fine, Telecom conferma che le imprese sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

Telecom garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, Telecom dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in



cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di Telecom di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento.

In caso di interventi urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente – tramite pec ed utilizzando il modello allegato - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Telecom Italia, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

Art. 7

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante: a tal fine Telecom conferma che nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite imprese appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia.

Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità Telecom deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Fermo restando l'esclusivo carattere regolatorio della materia dell'art. 15, 5° comma, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", Telecom, in via di tutta speciale collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegna, ad espressa, motivata richiesta di ciascuna Amministrazione aderente



alla presente Convenzione, a fornire elaborati in formato "pdf" oppure, in via alternativa, ed ove possibile, in formato "Autocad", riportanti il tracciato indicativo e di massima dell'impiantistica sotterranea di telecomunicazioni.

Le parti ed i Comuni aderenti convengono che si tratterà di elaborati documentali subordinati a variazioni e, pertanto, rappresentanti una situazione impiantistica che andrà comunque verificata con i competenti settori tecnici di Telecom ognqualvolta il Comune, suoi incaricati o terzi necessiteranno di dar corso ad interventi invasivi del sottosuolo.

Art. 8

Telecom si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e di fine lavori da parte della impresa appaltatrice - previste per qualunque intervento - avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

Telecom, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

Telecom assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti, l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale interessata.

Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite a Telecom dal Comune e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione.

Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo previsto dall'art. 10, comma 1, della



presente Convenzione, che emergano danni od inadempienze imputabili a Telecom, provvederà a fornire immediata informativa a Telecom e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, riserva di danni all'indirizzo indicato in calce alla presente Convenzione, dando termine a Telecom 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale, a fronte di reiezione da parte di Telecom della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando a Telecom la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fideiussione prevista dalla presente Convenzione. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fideiussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 9

A garanzia del corretto ripristino - provvisorio e definitivo - dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, pur ritenendo di non essere obbligata (ex art. 93 D.Lgs.259/03) - in un ottica di fattiva collaborazione - Telecom dichiara di prestare, come in effetti presta in favore del Consorzio dei Comuni aderenti alla Convenzione, ed in assoluta continuità con le polizze fidejussorie prestate in occasione della stipula della precedenti Convenzioni, una polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Telecom si impegna a far pervenire conferma formale, da parte dell'istituto fidejubente, della validità della polizza già rilasciata per la convenzione scaduta al 17.02.2013.

I Comuni aderenti si impegnano verso Telecom e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fideiussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà delle parti di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.



Telecom si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escusione che qualunque Comune operi garantendo, comunque, in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare tale importo nel caso Telecom dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

Art. 10

Il termine ultimo per la contestazione a Telecom da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni al di fuori di tale ultima previsione imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e Telecom. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati.

Art. 12

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di Telecom.

Art. 13

Le parti concordano nel considerare che la presente Convenzione regoli per le materie ivi trattate i reciproci rapporti in assoluta continuità con l'originaria Convenzione stipulata in data 20 settembre 2000 e rinnovata in data 20 settembre 2003, in data 1 febbraio 2007, in data 1 febbraio 2010 e in data 18 febbraio 2013, dunque, senza soluzione di continuità con la vigenza delle disposizioni contenuti negli Atti succitati.



La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione da parte di Telecom e Consorzio.

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti controinteressate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico di Telecom.

Art. 15

Telecom e Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

Punto di riferimento:

- Telecom Italia S.p.A. AOL/TAA c.a. ing. Giancarlo Galasi, via Bergamo n. 17, 39100 Bolzano

Segreteria tel. 0471 2013004, fax 0471 903403

Indirizzo postale: Telecom Italia Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- Consorzio dei Comuni Trentini, via di Torre Verde, n° 21 – 38100 Trento – n° tel. 0461-987139 – fax 0461-981978.

Ciascun Comune dovrà comunicare, eventualmente anche tramite fax, a Telecom la propria adesione ed i dati di cui sopra.



Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interlocuzione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, Telecom indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, i seguenti, propri referenti:

ing. Mario Mazzi 045 9277419 – 335 7283497 AOL/TAA.C
Eduard Gruber 0471 903970 – 335 7280080

Roberto Mozzo 045 9277427 – 335 7282874

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

Art. 17

Telecom riconosce l'importanza di assicurare alle amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente la posa, lo spostamento, la sostituzione di linee tecnologiche di competenza di Telecom. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i Comuni potranno rivolgersi. Telecom assicura inoltre massima tempestività nel riscontrare le richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali, favorendo la realizzazione degli interventi richiesti con la massima sollecitudine.

Art. 18

Ciascuna Amministrazione Comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione, diventando a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, anche tramite fax, a Telecom all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della stessa Telecom; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fideiussoria nonché al Consorzio.



Art. 19

Le parti si danno reciprocamente atto che risultano integralmente coperti dagli strumenti innanzi descritti tutti gli interventi comunque realizzati nel periodo intercorrente tra il giorno 18 febbraio 2016 e la data di sottoscrizione della presente convenzione.

Trento, 29 febbraio 2016

PER TELECOM ITALIA S.p.a.

ing. Paolo Malgarotto
[firmato digitalmente]

PER IL CONSORZIO

dei COMUNI TRENTRINI Soc. Coop.
dott. Paride Gianmoena
[firmato digitalmente]



